

	SCHEMA DI CONTRATTO
	AVENTE AD OGGETTO LA SPONSORIZZAZIONE PER IL PADIGLIONE
	ITALIA AD EXPO YOKOHAMA 2027
	tra
	il COMMISSARIO GENERALE DI SEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
	DELL'ITALIA AD EXPO YOKOHAMA 2027 , istituito con DCPM del 25 marzo
	2026, in persona del, domiciliato per la carica
	in Tokyo, ..., (in seguito, il " Commissario ")
	e
	il Sig. _____, nato a, il, residente in
	, via, in qualità di dell'Operatore
	Economico, con sede in, via, codice fiscale e
	partita IVA (in seguito lo " Sponsor ")
	i quali vengono congiuntamente indicati come le " Parti ";
	PREMESSO CHE
	a) ai fini della partecipazione dell'Italia all'Expo Yokohama 2027, il Commissario, ai
	sensi del Decreto del Ministero Affari Esteri del 2 novembre 2017, n. 192 "Rego-
	lamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del
	contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'artico-
	lo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", così come modifica-
	to dal Decreto del Ministero Affari Esteri del 17 gennaio 2024, n. 32, "Regola-
	mento recante modifiche al decreto 2 novembre 2017, n. 192 sulle procedure di
	scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero e al de-
	creto 15 settembre 2022, n. 188 sulla ripartizione degli incentivi per le funzioni
	1

	tecniche del personale” può stipulare contratti di sponsorizzazione;
	b) a tal fine, in data, il Commissario ha pubblicato sul proprio sito
	istituzionale, l’avviso protocollo n., per la ricerca di
	sponsorizzazioni per il Padiglione Italia a Expo Yokohama 2027, chiedendo di
	specificare nelle proposte di sponsorizzazione il settore di attività dell’impresa
	proponente, l’oggetto della sponsorizzazione, nonché la natura, le modalità e le
	tempistiche del contributo;
	c) lo stesso avviso recava in allegato la matrice dei benefit ai quali ciascuno sponsor
	avrebbe avuto accesso sulla base del valore economico della sponsorizzazione
	proposta
	d) entro il termine previsto, è pervenuta, tra le altre, la proposta dello Sponsor,
	consistente in [...] (in seguito la “Proposta”);
	e) facendo seguito alla presentazione della Proposta, è stata avviata, ai sensi del
	D.M. 2 novembre 2017 n. 192 e ss.mm.ii. e del Decreto legislativo 31 marzo
	2023, n. 36 (in seguito “Il Codice”), una fase di negoziazione tra le Parti, nel
	rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori;
	f) nell’ambito della Proposta, lo Sponsor ha autodichiarato l’assenza delle cause di
	esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e il Padiglione Italia ha provveduto
	a verificare l’effettivo possesso dei requisiti;
	g) il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte della
	Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di, dell’informazione antimafia,
	richiesta in data, ai sensi del articolo 92, comma 3, del D.Lgs. 6 settembre
	2011, n. 159, e, comunque, a seguito dell’acquisita dichiarazione resa dallo
	Sponsor in ordine all’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o
	2

	sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
	TUTTO CIÒ PREMESSO , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue
	Articolo 1 (Definizioni)
	Nell'ambito del presente contratto s'intende per:
	▪ Contratto: il presente contratto ed i suoi allegati, per tali intendendosi anche quelli in esso solo richiamati ed allo stesso non materialmente annessi;
	▪ Sponsorizzazione: il rapporto contrattuale tra il Padiglione Italia e lo Sponsor per l'uso dell'immagine pubblica del Padiglione Italia, per promuovere un marchio o un prodotto, a fronte di un contributo economico e/o della fornitura di beni e/o della prestazione di servizi;
	▪ Progetto: <i>Final design</i> del Padiglione Italia ad Expo Yokohama 2027, così come approvato dall'Associazione in data;
	▪ Manuale d'uso del logo: il manuale che definisce le regole per un uso corretto del marchio del Padiglione Italia per Expo Yokohama da parte di Partner istituzionali, Partner tecnici e Sponsor;
	▪ Manuale di visibilità: il manuale nel quale sono esplicitati i benefit di visibilità nelle attività di comunicazione che il Padiglione Italia mette a disposizione di Sponsor e Partner.
	Articolo 2 (Oggetto e finalità della Sponsorizzazione)
	Il Contratto ha per oggetto la Sponsorizzazione del Padiglione Italia da parte dello Sponsor, consistente nella esecuzione da parte di quest'ultimo delle Prestazioni contenute nella Proposta così come dettagliate nell'Articolo 4 che segue, a fronte della concessione allo Sponsor stesso dei Benefit corrispondenti alla relativa qualifica qua-
	3

le [...] e meglio descritti al successivo Articolo 5.

Articolo 3 (Durata e valore della Sponsorizzazione)

Il presente Contratto, con decorrenza dalla data di sottoscrizione delle Parti, termina con la conclusione dell'Expo Yokohama 2027, in data 26 settembre 2027 ovvero, a seconda delle prestazioni oggetto del Contratto, con le eventuali operazioni di smantellamento in data, e comunque sino all'esaurimento degli obblighi delle Parti.

La sospensione dei lavori di realizzazione del Padiglione Italia nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che ne impediscono o ne ritardino l'esecuzione a regola d'arte, può comportare una proroga della durata del presente Contratto corrispondente alla durata della sospensione stessa. Di ciò lo Sponsor prende atto, senza avere nulla da rilevare.

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione del Padiglione tali da renderne impossibile e/o ritardarne in maniera significativa l'esecuzione, il Padiglione Italia si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione allo Sponsor al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto. Lo Sponsor prende atto che nessuna responsabilità farà carico al Padiglione Italia qualora tale salvaguardia non potrà essere assicurata.

Le Parti convengono di comune accordo nel quantificare in € (Euro/00), oltre IVA pari a € (Euro/00), il valore economico della Sponsorizzazione.

Il valore commerciale dei beni forniti e delle prestazioni rese è pari a € (Euro /00).

Il versamento della quota finanziaria è pari ad un corrispettivo di €

..... (Euro /00).

Articolo 4 (Prestazioni a carico dello Sponsor)

Lo Sponsor si impegna a (descrizione della Sponsorizzazione contenuta nella Proposta) entro la data del, da intendersi quale termine "essenziale" ai fini del presente Contratto.

A tal fine, il pagamento dell'eventuale quota finanziaria della Sponsorizzazione dovrà avvenire mediante bonifico bancario (codice IBAN) con causale "Sponsorizzazione Padiglione Italia Expo Yokohama 2027".

Nel caso in cui la Sponsorizzazione consista interamente o parzialmente nella fornitura di beni e/o nella erogazione di servizi, questi ultimi dovranno essere forniti o erogati a cura e spese dello Sponsor direttamente presso il lotto su cui sarà realizzato il Padiglione Italia nel sito espositivo di Expo Yokohama 2027 ovvero nel diverso luogo che il Commissario provvederà ad indicare, secondo le tempistiche di forniture concordate e nel rispetto dei tempi definiti sulla base del cronoprogramma dei lavori di realizzazione del Padiglione, che lo Sponsor dichiara di ben conoscere.

Resta inteso che i predetti beni e/o servizi debbano avere caratteristiche tecnologiche innovative, nel rispetto del Theme Statement sia di Expo Yokohama 2027 che del Padiglione Italia.

Ai fini del presente Contratto, inoltre, le Prestazioni sono da ritenersi comprensive di tutti gli eventuali oneri di trasporto (ove previsto), montaggio e installazione (ove necessario), manutenzione e assistenza tecnica (ove occorrente), per l'intera durata del Contratto. Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dello Sponsor.

A seguito dell'avvenuta Consegna, il Padiglione Italia emetterà apposita ricevuta relativa al valore della Sponsorizzazione.

	Lo Sponsor è, altresì, obbligato a garantire per l'intera durata dell'Expo un'adeguata
	quantità di prodotti/componenti aggiuntivi e/o di ricambi, nella misura che sarà ri-
	chiesta dal Commissario, in modo da sopperire con tempestività all'eventualità di so-
	stituzioni o fabbisogni sopravvenuti.
	Rimangono, inoltre, a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di impo-
	ste, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regola-
	menti, derivanti dall'esecuzione del Contratto.
	Lo Sponsor ove previsto dalla classe di appartenenza si impegna inoltre, previa con-
	clusione di appositi accordi commerciali con il soggetto che gestirà lo Shop online
	del Padiglione Italia, a fornire detto Shop di propri prodotti, anche appositamente
	realizzati per la partecipazione dell'Italia all'Expo 2027 Yokohama e a corrispondere
	le dovute royalties al Padiglione Italia e all'eventuale gestore oltre alle eventuali altre
	royalties, tasse e imposte previste dall'ordinamento giuridico.
	Lo Sponsor si obbliga, altresì, a:
	- osservare le vigenti norme nazionali, locali e le specifiche linee guida messe a
	disposizione dall'Ente organizzatore dell'Expo Yokohama 2027, in materia di
	sicurezza, prevenzione incendi, antinfortunistica e a rispettare gli obblighi
	assicurativi, assistenziali e previdenziali concernenti il personale impiegato, a
	qualunque titolo, per lo svolgimento della prestazione;
	- garantire che i lavori/forniture/servizi prestati siano effettuati sempre secondo le
	regole d'arte adottando la massima diligenza nell'adempimento dei propri
	obblighi;
	- adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per
	l'esecuzione delle forniture o la realizzazione a regola d'arte degli interventi
	6

	proposti, sostenendone per intero i relativi costi.
	Articolo 5 (Benefit dello Sponsor e Obblighi del Padiglione Italia)
	Il Padiglione Italia, a fronte delle Prestazioni dello Sponsor e della relativa qualifica
	quale, si obbliga al riconoscimento nei confronti dello stesso dei se-
	guenti Benefit:
	
	Lo Sponsor potrà rendere nota l'iniziativa di Sponsorizzazione nei propri messaggi
	per la veicolazione pubblicitaria del proprio nome/marchio/logo anche attraverso
	l'utilizzo del logo del Padiglione Italia nei limiti e secondo quanto previsto dal Ma-
	nuale d'uso del logo. A tal fine, lo Sponsor dovrà previamente sottoporre, entro 30
	giorni dalla stipula del presente Contratto, un piano di comunicazione al Padiglione
	Italia che rilascerà apposito nulla osta, alle condizioni e con i limiti previsti dal pre-
	sente Articolo.
	A tal proposito, si precisa che è in ogni caso escluso un utilizzo delle attività di pro-
	mozione che attengano a:
	- propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o di dubbia moralità;
	- propaganda collegata o comunque direttamente o indirettamente connessa
	alla produzione, distruzione e commercializzazione di prodotti, sottoprodotti o
	derivati del tabacco, alcool, o di altri materiali nocivi per la salute, armi, materiale
	pornografico;
	- ogni forma di comunicazione atta a diffondere messaggi offensivi, incluse
	espressioni di fanatismo, totalitarismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesivo
	della dignità umana;
	- forme di pubblicità vietate anche in forma indiretta dalla normativa vigente;
	7

	- forme di pubblicità ritenute ad insindacabile valutazione del Padiglione Italia
	in contrasto con le finalità dell’iniziativa e con l’attività istituzionale.
	Al fine di incrementare il ritorno di immagine degli sponsor, il Padiglione Italia ha la
	facoltà di valutare l’opportunità di mettere a disposizione ulteriori occasioni utili a
	pubblicizzare il loro operato. Il Padiglione Italia è e resta estraneo ai rapporti instau-
	rati tra lo Sponsor e terzi per l’attività di comunicazione pubblicitaria. I rapporti giu-
	ridici sorti a qualsiasi titolo in relazione alla conduzione degli spazi, o in relazione
	all’esecuzione di qualsiasi Benefit previsto nel presente Contratto, tra lo Sponsor e
	terzi, cesseranno al termine del presente Contratto e non potranno essere trasferiti
	al Padiglione Italia.
	Articolo 6 (Obblighi per la legalità e codice etico)
	Lo Sponsor o il subappaltatore in caso di subappalto si impegnano a dare comunica-
	zione tempestiva all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in
	qualsiasi modo, manifestati nei confronti di soggetto/i facente/i parte della “filiera”,
	dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempi-
	mento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo ina-
	dempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi
	dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che ab-
	biano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata
	disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
	dall’art. 317 c.p..
	Il Padiglione Italia o lo Sponsor in caso di subappalto, si impegnano ad avvalersi del-
	la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti
	dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa
	8

	con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del con-
	tratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il
	delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p.,
	320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis,
	comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p..
	Lo Sponsor si obbliga a operare/svolgere l'attività oggetto del presente Contratto in
	assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti
	nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, adottato con D.P.R.
	16/04/2013 n. 62, e nel Codice di comportamento del Ministero degli Affari Esteri e
	della Cooperazione Internazionale, che lo Sponsor stesso dichiara di ben conoscere
	e accettare ed integralmente disponibili all'indirizzo web
	https://www.esteri.it/it/trasparenza_comunicazioni_legali/disposizioni_generali/atti_
	general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/ . La violazione degli obblighi di cui
	al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 ed al Codice di comportamento del Ministero degli Af-
	fari Esteri e della Cooperazione Internazionale costituisce causa di risoluzione del
	presente Contratto.
	Articolo 7 (Garanzie ed assicurazione)
	A garanzia della corretta esecuzione delle Prestazioni, lo Sponsor ha prodotto la fi-
	deiussione mediante n. in data
	rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di
	, per un importo pari a € (Euro/00),
	con durata fino a
	La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preven-
	tiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
	9

	1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia mede-
	sima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Padiglione Italia, e sarà
	progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite mas-
	simo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
	L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del
	certificato di regolare esecuzione.
	Lo Sponsor ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa (oppure appendice,
	unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio) contraddi-
	stinta al n., sottoscritta in data rilasciata dalla
	società/dall'istituto agenzia/filiale di, per un importo
	pari a € (Euro/00), per la copertura da tutti i rischi
	di esecuzione delle Prestazioni da qualsiasi causa determinati, comprensiva di poliz-
	za per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT), persone e co-
	se/materiali/opere/danni al suolo pubblico.
	Articolo 8 (Responsabilità)
	Lo Sponsor è responsabile nei confronti di terzi e del Padiglione Italia per danni de-
	rivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali, nonché eventualmente anche
	nel caso di danno all'immagine potenziale che potrebbe derivare al Padiglione Italia
	per effetto di ogni inadempienza.
	Durante l'esecuzione delle Prestazioni lo Sponsor è responsabile per eventuali danni
	derivanti a terzi dai propri prodotti o dell'operato del personale impiegato, in caso di
	fornitura <i>in loco</i> o prestazione di attività <i>in loco</i> , e pertanto dovrà adottare tutti i
	provvedimenti e le cautele necessari, con l'obbligo di controllo, al fine di garantire
	adeguate condizioni di sicurezza e prevenzioni da infortuni in tutte le operazioni
	10

	connesse al Contratto.
	È fatto obbligo allo Sponsor di mantenere il Padiglione Italia sollevato e indenne da
	ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare
	in dipendenza di questo Contratto, ivi compreso il non corretto utilizzo del logo del
	Padiglione Italia da parte dello Sponsor e contro azioni legali derivanti da richieste
	risarcitorie avanzate nei confronti dello stesso Padiglione Italia da terzi danneggiati.
	Lo Sponsor si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, conseguenti alla ri-
	produzione del logo del Padiglione Italia e, più in generale, dell'esecuzione del pre-
	sente Contratto di Sponsorizzazione, sollevandone, contemporaneamente, il Padi-
	glione Italia.
	Articolo 9 (Controlli e vigilanza sull'esecuzione del Contratto)
	Il Padiglione Italia, anche per il tramite di propri delegati, ha la facoltà di verificare
	in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del Contratto, il regolare ed esatto
	adempimento delle Prestazioni da parte del Sponsor, il quale dovrà adempiere alle
	istruzioni che allo stesso potranno essere impartite di volta in volta, in conformità al
	Progetto.
	Articolo 10 (Penali)
	Il Commissario si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 10% del valore
	della Sponsorizzazione, calcolato in € _____,00 (Euro/00), qualora, per
	cause imputabili esclusivamente allo Sponsor, non siano rispettate le condizioni
	previste dal Contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno che fosse accer-
	tato.
	Nel caso di risoluzione del Contratto per rifiuto dello Sponsor a darvi esecuzione,
	ovvero incapacità o negligenza nell'effettuare le prestazioni, sarà incamerata la fi-
	11

	deiussione di cui all'Articolo 7 che precede.
	Nel caso di mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e dif-
	formità delle prestazioni, verrà applicata una penalità del 10% del valore della Spon-
	sorizzazione, per ogni cinque giorni di ritardo rispetto al termine stabilito nella lettera
	di comunicazione per l'esecuzione dei necessari interventi.
	Qualora l'ammontare delle penalità comminate ai sensi dei precedenti periodi rag-
	giunga complessivamente il 50% dell'importo netto contrattuale, il Commissario avrà
	facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto.
	Al fine di procedere all'applicazione delle penali, le inadempienze contrattuali saran-
	no oggetto di una contestazione scritta del Commissario, cui lo Sponsor avrà la fa-
	coltà di presentare controdeduzioni scritte e documentate entro 15 giorni lavorativi
	dalla notifica. Le penali sopra indicate verranno inderogabilmente applicate se lo
	Sponsor non avrà fornito alcuna giustificazione probante entro il termine previsto per
	le controdeduzioni o se le giustificazioni fornite, a insindacabile giudizio del Com-
	missario, saranno considerate insufficienti o inadeguate. La decisione assunta sarà
	notificata per iscritto allo Sponsor.
	Articolo 11 (Difetti, imperfezioni e difformità dei prodotti - obblighi del
	Sponsor)
	Lo Sponsor garantisce i prodotti eventualmente forniti da tutti gli inconvenienti non
	derivanti da forza maggiore, per un periodo non inferiore a mesi dalla
	data di avvenuta attestazione di regolare fornitura e comunque sino al 30 settembre
	2027 o, qualora le prestazioni oggetto del presente Contratto avessero attinenza con
	la fase di smantellamento del Padiglione Italia, sino al, salvo il diverso
	e maggiore periodo di garanzia indicato dal Sponsor in sede di Proposta. Lo Spon-
	12

	sor, pertanto, è obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o
	difformità rispetto alle caratteristiche tecnico - prestazionali e di finitura previste dal-
	la Proposta, manifestatisi durante tale periodo di garanzia nei beni forniti, dipendenti
	da vizi di costruzione, o da difetti dei materiali impiegati, o da mancata rispondenza
	a quanto prescritto nella parte tecnica della Proposta. Entro 5 giorni dalla data della
	lettera del Commissario con cui si notificano i difetti, imperfezioni o difformità ri-
	scontrati e si rivolge invito ad eliminarli, lo Sponsor è tenuto a adempiere a tale ob-
	bligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste e
	se ciò non fosse bastevole, a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi, e comun-
	que a sostituire i beni che non risultassero conformi alle sopra richiamate caratteri-
	stiche tecnico - prestazionali. Qualora, trascorso il citato termine, lo Sponsor non
	abbia adempiuto al suo obbligo, il Commissario applicherà la penale di cui all'Articolo
	10. Il Commissario, nel caso di inosservanza del predetto termine da parte dello
	Sponsor, si riserva il diritto di far eseguire da altre ditte le opere necessarie ad eli-
	minare difetti ed imperfezioni nonché la fornitura dei beni non sostituiti, addebitan-
	done l'importo allo Sponsor stesso.
	Articolo 12 (Proprietà)
	I beni acquisiti o forniti nell'ambito della Sponsorizzazione, ivi compresi gli eventuali
	impianti e ogni altra struttura e/o infrastruttura fissa o di arredo installata e predi-
	sposta nell'ambito dell'attività, rimarranno di proprietà del Commissario qualora non
	più fisicamente separabili dall'opera una volta realizzata.
	In alternativa, nel caso di smontaggio e smantellamento, anche per effetto della
	eventuale rilocalizzazione del Padiglione, il Commissario provvederà a riconsegnare
	tutti i beni ricevuti oggetto di fornitura ai rispettivi sponsor e potrà richiedere even-
	13

	tualmente a questi di procedere, a propria cura e spese, al recupero/smontaggio/smaltimento dei beni predetti.
	Articolo 13 (Politiche ambientali e regolamenti in materia)
	Ai sensi del D.Lgs. 152/06 "Testo Unico sull'Ambiente" lo Sponsor si impegna a condividere i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.
	In particolare, lo Sponsor dovrà osservare le norme in materia di trasporto ed eventuale smaltimento dei rifiuti, di riduzione di smaltimento delle emissioni in atmosfera (Protocollo di Kyoto) e di salvaguardia delle acque e del suolo.
	Lo Sponsor si impegna a rispettare quanto previsto dai vigenti Regolamenti Expo e dalle disposizioni delle vigenti norme urbanistiche e/o edilizie locali.
	Articolo 14 (Risoluzione e recesso)
	Il Commissario si riserva la facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere, oltre che nei casi di cui all'art. 6 e negli ulteriori casi previsti dal presente Contratto, qualora lo stesso non adempia alle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari.
	In particolare, costituiscono motivo di risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:
	1) quando lo Sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi;
	2) qualora, dalle verifiche effettuate, lo Sponsor risulti essere carente
	14

	dell'effettivo possesso dei requisiti autodichiarati nell'ambito della Proposta, con
	conseguente segnalazione all'A.N.A.C.;
	3) violazione del termine "essenziale", ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile,
	previsto per l'inizio della prestazione dall'articolo 4 del presente Contratto;
	4) quando situazioni/cause eccezionali non consentano allo Sponsor
	l'assolvimento dei propri impegni;
	5) venga accertata l'inosservanza delle normative di sicurezza e degli
	adempimenti previsti dalla L. 136/2010.
	Nelle ipotesi di cui ai punti precedenti il Contratto sarà risolto di diritto con effetto
	immediato a seguito della comunicazione del Commissario, a mezzo PEC/lettera rac-
	comandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
	La risoluzione del Contratto per colpa dello Sponsor obbligherà quest'ultimo a risar-
	cire tutti i danni conseguentemente sofferti dal Commissario, dall'Ente Organizzatore
	dell'Expo Yokohama 2027 e dall'esecutore dei lavori di costruzione del Padiglione
	Italia.
	Qualora la Sponsorizzazione oggetto del presente Contratto generi conflitti di inte-
	resse tra l'attività istituzionale del Commissario e quella dello Sponsor, il rapporto si
	intende risolto, fatti salvi:
	i. l'esperimento di un tentativo di soluzione del conflitto, a salvaguardia
	dell'interesse pubblico;
	ii. i diritti maturati al momento della risoluzione dalle Parti.
	Il Commissario, inoltre, si può avvalere della facoltà di recedere unilateralmente dal
	presente Contratto nei casi di seguito indicati:
	– qualora in caso eccezionale e non preventivabile al momento della stipula,
	15

	ovvero per ragioni di pubblico interesse ed utilità e, in particolare, per ragioni di
	politica estera, a semplice richiesta, senza condizioni o limitazioni di sorta, a titolo
	gratuito e salvo il diritto alla restituzione di anticipazioni di prezzo versate in
	precedenza ed eccedenti il corrispettivo di prestazioni già rese ed acquisite, nonché
	per ragioni afferenti alla realizzazione del Padiglione, intervengano mutamenti
	sostanziali delle condizioni precedentemente stabilite per lo svolgimento della Spon-
	sorizzazione, senza che lo Sponsor assegnatario possa richiedere indennizzi rispetto
	alle attività svolte e/o risarcimento di eventuali danni;
	– qualora lo Sponsor, per comprovate ragioni di forza maggiore non imputabili
	allo stesso, comunichi l'impossibilità di sostenere la prestazione in argomento,
	giustificando e comprovando tale impossibilità con motivazioni che lo sollevino da
	responsabilità proprie;
	– nei casi previsti dall'art. 94, comma 2, del D.Lgs. n. 159/2011.
	La risoluzione del Contratto non pregiudica comunque il diritto del Commissario a ri-
	chiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento dello Sponsor.
	Articolo 15 (Divieto di trasferimento del Contratto)
	É vietata la cessione, anche parziale, del Contratto.
	Nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione
	d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di
	trasformazione, fusione e scissione a seguito dei quali perda la propria identità giu-
	ridica dovrà previamente informare il Commissario, che avrà diritto di opporsi al tra-
	sferimento del contratto, con conseguente risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi
	dell'art. 1456 Codice Civile.
	Articolo 16 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

	Lo Sponsor assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3
	della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a comuni-
	care al Commissario gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le
	generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed even-
	tualmente le relative modifiche.
	Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state ese-
	guite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri
	strumenti previsti dalla legge, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle
	operazioni.
	Articolo 17 (Trattamento dei dati personali)
	Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento Generale sulla Protezione
	dei Dati/RGPD (UE) 2016/679 e dalla vigente normativa italiana di raccordo (Decreto
	Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato ed integrato dal Decreto
	Legislativo 10 agosto 2018, n. 101), si fornisce di seguito la prescritta informativa
	sulla protezione dei dati personali trattati ai fini della stipula del Contratto:
	I) Il titolare del trattamento dei dati è il Commissario (c/o;
	posta elettronica:; pec:);
	II) I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del
	Padiglione Italia sono i seguenti: c/o; telefono;
	posta elettronica:; pec:;
	III) I dati personali conferiti dagli interessati saranno raccolti, custoditi e trattati
	dal Commissario ai soli fini della gestione del Contratto;
	IV) La firma del presente Contratto costituisce automatico consenso
	dell'interessato al suddetto trattamento dei propri dati personali;
	17

	V) Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale e automatizzata da personale del Padiglione Italia appositamente incaricato;
	VI) I dati degli operatori economici saranno comunicati all'esterno solo per gli adempimenti di legge. In particolare, i dati saranno comunicati agli aventi diritto all'eventuale accesso documentale. Gli elementi essenziali del Contratto saranno inoltre pubblicati sul sito Padiglione Italia conformemente alla normativa sulla trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/13, L. 190/2012 e D.Lgs. 97/2016);
	VII) i dati dello Sponsor saranno conservati per un periodo massimo di 10 anni dalla conclusione del rapporto contrattuale per completamento dell'esecuzione o per altra ragione, ivi inclusa la risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 2946 del Codice civile. I predetti termini sono sospesi in caso di procedimento giudiziario in corso;
	VIII) Lo Sponsor può chiedere l'accesso ai propri dati personali e, alle condizioni previste dalla normativa vigente, la loro rettifica. Nei limiti di legge, e fatte salve le eventuali conseguenze sulla esecuzione del Contratto, l'interessato può altresì chiedere la cancellazione dei dati, nonché la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento. In questi casi, egli dovrà presentare apposita richiesta all'RPD del Padiglione Italia;
	IX) Se ritiene che i suoi diritti in materia di privacy siano stati violati, l'interessato può presentare un reclamo all'RPD del Padiglione Italia. In alternativa, o qualora non sia soddisfatto della risposta, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail: garante@gpdp.it , pec: protocollo@pec.gpdp.it).
	18

	Articolo 18 (Controversie e foro competente)
	Per ogni controversia che dovesse insorgere in applicazione del presente Contratto o
	comunque allo stesso anche indirettamente connessa sarà tentata una soluzione in
	via conciliativa.
	Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in relazione alla interpretazione,
	all'esecuzione alla validità e alla risoluzione del presente Contratto saranno decise
	dal foro competente ai sensi dell'art. 25 c.p.c..
	È, in ogni caso, esclusa la clausola arbitrale.
	Articolo 19 (Obblighi fiscali e fatturazione - Spese, imposte e tasse)
	A seguito del versamento in ViK del corrispettivo della Sponsorizzazione, il Padiglio-
	ne Italia emetterà relativa ricevuta.
	Allo Sponsor spettano, ove previsto, i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente
	(piena deducibilità ai sensi del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), DPR n.
	917/1986, e ss.mm.ii).
	Entro (.....) giorni dalla regolarizzazione contabile, il Padi-
	glione Italia inizierà le operazioni di pubblicizzazione e promozione previste come
	Benefit ai sensi dell'Articolo 5 del presente Contratto.
	Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione
	del presente Contratto sono da intendersi a carico dello Sponsor.
	Articolo 20 (Disposizioni generali e norme di rinvio)
	Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto si configura come
	contratto di sponsorizzazione, con le relative conseguenze di ordine amministrativo e
	fiscale.
	La sottoscrizione del Contratto da parte dello Sponsor equivale a dichiarazione di
	19

perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e/o forniture.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del C.C..

Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni normative vigenti. Il presente Contratto, composto da n. pagine, sarà registrato solo in caso d'uso.

LETO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Luogo, data della seconda firma digitale.

Per lo Sponsor	Il Commissario generale di Sezione per l'Italia a Expo Yokohama 2027
----------------	--

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

Lo Sponsor con la firma del Contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., le seguenti clausole previste nel presente Contratto: Art. 4 – Prestazioni a carico dello Sponsor; Art. 5 – Obblighi del Padiglione Italia; Art. 6 – Obblighi per la legalità e codice etico; Art. 7 – Garanzie; Art. 8 – Responsabilità; Art. 10 – Penali; Art. 11 - Difetti, imperfezioni e difformità dei prodotti - obblighi del Sponsor; Art. 12 – Proprietà; Art. 14 - Risoluzione e recesso; nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto.

Per lo Sponsor

Allegati: [...]

1. Proposta;
2. Manuale d'uso del logo;
3. Manuale di visibilità;
4. Fidejussione n. [...], rilasciata da [...] il [...];
5. Polizza assicurativa n. [...], rilasciata da [...] il [...];
6. Logo Sponsor.